

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 47 DEL 24 NOVEMBRE 2025

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	3
FESTIVITÀ	4
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Temporanea indisponibilità portali CO, UNIPI e UNIMARE per manutenzione</i>	5
<i>Turismo: al via le domande per i contributi per le locazioni ai lavoratori</i>	5
<i>Tirocini extracurricolari in Sicilia: l'indennità è reddito imponibile</i>	6
<i>Ex Fissa, entro febbraio 2026 la liquidazione a favore dei giornalisti</i>	6
<i>Fondo Nuove Competenze: istruzioni per l'erogazione degli interventi</i>	7
<i>Aspettativa sindacale: nuove indicazioni per il diritto all'accredito figurativo</i>	7
<i>Edili artigianato: 2 euro per il nuovo Fondo territoriale FAQs</i>	8
<i>Approvato il Codice degli incentivi</i>	9
<i>Bilancio 2026: previsto nuovo esonero per le assunzioni stabili</i>	9
<i>Permesso di soggiorno per volontariato anche con risorse non proprie</i>	9
<i>Assenza ingiustificata e presunzione di dimissioni: il ruolo del CCNL</i>	10
<i>Indennità di accompagnamento anche con capacità motoria</i>	11
<i>Report produttività: oltre 5 milioni i lavoratori che percepiscono un premio</i>	12
APPROFONDIMENTI	14
<i>Telecomunicazioni, via libera alle nuove uscite</i>	14
<i>Approvata dalla Camera la conversione del Decreto immigrazione</i>	15
<i>Contratti di solidarietà, via libera dell'INPS ai conguagli</i>	17
<i>Ddl bilancio: i requisiti per la pensione dal 2026</i>	18

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	0,125	0,561772	1,00561772

Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	0,250	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	0,375	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	0,500	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	0,625	1,248960	1,01248960
Giu-25	121,3	0,915141	0,686356	0,750	1,436356	1,01436356
Lug-25	121,8	1,331115	0,998336	0,875	1,873336	1,01873336
Ago-25	121,8	1,331115	0,998336	1,000	1,998336	1,01998336
Set-25	121,7	1,247920	0,935940	1,125	2,060940	1,02060940
Otto-25	121,4	0,998336	0,748752	1,250	1,998752	1,01998752

FESTIVITÀ

01 novembre

Festa cattolica di tutti i Santi: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Temporanea indisponibilità portali CO, UNIPI e UNIMARE per manutenzione

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 19 novembre 2025, ha informato che i portali CO, UNIPI e UNIMARE non saranno disponibili dalle ore 14 del 21 novembre 2025, fino alle ore 18 del 22 novembre 2025, a causa di attività di manutenzione programmata.

In caso di necessità si ricorda che è attivo il portale UNIURG.

Turismo: al via le domande per i contributi per le locazioni ai lavoratori

Il Ministero del Turismo, con il decreto n. 261768 del 13 novembre 2025, ha fornito le istruzioni operative per fruire degli incentivi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi (c.d. Staff House) per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall'art. 14, D.L. n. 95/2025 (L. n. 118/2025).

Come si ricorderà la citata disposizione normativa, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, ha autorizzato l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, oltre che a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Per fruire dei contributi, le imprese possono presentare una sola domanda per via telematica a partire dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025 alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025, con possibilità di effettuare l'identificazione tramite SPID o CIE e censire l'impresa dalle ore 12.00 del 17 novembre 2025.

Tirocini extracurricolari in Sicilia: l'indennità è reddito imponibile

L'INPS, con il messaggio n. 3452 del 17 novembre 2025, ha illustrato le modalità con cui l'Istituto provvede a pagare, per conto della Regione Siciliana, le indennità riconosciute ai tirocinanti dei percorsi extracurricolari finanziati dal PAR GOL. La Regione individua i beneficiari, trasferisce all'INPS le risorse necessarie e l'Istituto, una volta ricevuti i flussi informativi, esegue i pagamenti e gestisce tutti gli adempimenti fiscali e contabili connessi.

La parte più rilevante, anche per le ricadute operative, riguarda proprio il trattamento fiscale dell'indennità. L'INPS chiarisce che, in base alla normativa vigente, le somme corrisposte ai tirocinanti devono essere trattate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il riferimento è l'art. 50, c. 1, lett. c) del TUIR.

Questo significa, in concreto, che l'INPS – agendo come sostituto d'imposta – applica le ritenute IRPEF direttamente al momento del pagamento, sulla base degli scaglioni e delle aliquote previste per i redditi da lavoro dipendente. L'Istituto applica anche le detrazioni fiscali, calcolate sul periodo di riferimento, proprio come avviene per un rapporto di lavoro.

Ex Fissa, entro febbraio 2026 la liquidazione a favore dei giornalisti

Fnsi, Fieg e Inpgi, con un accordo siglato lo scorso 30 ottobre 2025, hanno rinnovato l'intesa operativa che prevede l'erogazione, entro il mese di febbraio 2026, della somma di 3.000 euro lordi a tutti i giornalisti e aventi diritto.

La rata sarà erogata dall'Inpgi, che provvederà altresì al versamento ed alla certificazione delle relative imposte. L'Istituto gestirà le domande di liquidazione della "Ex fissa", presentate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 ed il 31 dicembre 2025.

L'erogazione della prestazione riguarderà anche tutti i giornalisti che avevano maturato, precedentemente, il diritto alla prestazione.

Il pagamento della somma, pari a 3.000 euro lordi, è previsto entro il 28 febbraio 2026. Saranno liquidate anche le domande di coloro che, pur avendo presentato (in quanto pensionati) la domanda di Ex Fissa entro il termine del 31/12/2025, non hanno però ricevuto, entro la stessa data, la liquidazione del primo rateo di pensione e che quindi rischiavano di rimanere esclusi. In questo caso, la rata verrà comunque liquidata, ma successivamente alla trasmissione all'INPGI di copia del primo cedolino di pensione.

Lo slittamento del pagamento della rata a febbraio 2026 è eccezionale e applicabile solo per quest'anno.

Le aziende editoriali dovranno provvedere al versamento (riferito ai periodi di paga da ottobre 2024 a dicembre 2025, nonché a eventuali periodi pregressi) entro la scadenza del 16 gennaio 2026, in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario, sull'apposito conto corrente bancario, codice IBAN IT14F0503411701000000002909, intestato a INPGI – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI, presso Banca Popolare di Milano, con causale "Versamento ex fissa".

Fondo Nuove Competenze: istruzioni per l'erogazione degli interventi

L'INPS, con il messaggio n. 3404 del 12 novembre 2025, ha fornito istruzioni sull'operatività della Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro per l'erogazione degli interventi a carico del Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni.

In particolare, il Ministero del Lavoro trasferisce in via preventiva all'Istituto le somme destinate al finanziamento del contributo e, dopo avere individuato i soggetti destinatari dei benefici, inoltra al medesimo la richiesta di erogazione del beneficio.

Di conseguenza, l'Istituto provvede all'emissione del pagamento sulla base dei dati trasmessi dal Ministero del Lavoro, senza svolgere ulteriori verifiche, se non quella relativa alla corrispondenza della titolarità dei conti correnti indicati nel flusso di pagamento.

Aspettativa sindacale: nuove indicazioni per il diritto all'accredito figurativo

L'INPS, con il messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025, ha fornito indicazioni per uniformare le procedure relative al riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori in aspettativa non retribuita per incarichi pubblici elettivi o cariche sindacali, come previsto dall'art. 31 della legge 300/1970 e dall'art. 3 del d.lgs. 564/1996.

L'Istituto sottolinea che per ottenere l'accredito figurativo sono necessari due elementi essenziali: un rapporto di lavoro subordinato sospeso tramite aspettativa non retribuita e soggetto a contribuzione IVS; un provvedimento scritto del datore di lavoro che dispone l'aspettativa, datato e antecedente all'inizio del periodo richiesto. Ne consegue che non è possibile riconoscere l'accredito a chi venga assunto dopo aver ricevuto l'incarico sindacale o elettivo.

Se il provvedimento di aspettativa è già agli atti, per attestare la prosecuzione della condizione il lavoratore deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che confermi il perdurare dell'aspettativa.

Se il provvedimento originario è irreperibile, il datore di lavoro può presentare una dichiarazione di irreperibilità insieme a documenti alternativi (es. prospetti paga o estratti del Libro unico del lavoro), che però da soli non sono sufficienti. La sola presentazione di questi ultimi non è sufficiente ai fini dell'accredito figurativo.

Quanto alle cariche sindacali valide ai fini dell'accreditamento, sono individuate dalla disciplina di riferimento in quelle formalmente previste dallo statuto e attribuite per funzioni rappresentative o dirigenziali (nazionali, regionali, provinciali, di comprensorio). Non conta l'attività effettivamente svolta, ma solo la regolarità formale dell'investitura.

Una volta verificata la correttezza formale dell'incarico, qualsiasi qualifica interna (es. operatore politico, dirigente, membro di organi collegiali) attiene solo al trattamento interno del sindacato e non incide sul diritto all'accredito figurativo.

Le Strutture territoriali riesamineranno le pratiche e i ricorsi pendenti, verificando che la documentazione presentata rispetti i requisiti previsti.

Edili artigianato: 2 euro per il nuovo Fondo territoriale FAQS

La CNCE, con la comunicazione n. 894 del 16 ottobre 2025, facendo seguito all'accordo di rinnovo del CCNL Artigianato edilizia del 20 maggio 2025, ha ricordato che dal 1° ottobre 2025 (denuncia di novembre 2025) tutte le imprese che applicano il predetto contratto collettivo sono tenute a versare mensilmente alla Cassa edile territorialmente competente, un contributo pari a 2 euro per ciascun dipendente.

Con la medesima comunicazione la CNCE ha reso noto che il 15 ottobre 2025 è stato stipulato un ulteriore accordo che ha stabilito che il pagamento mensile di 2 euro per ogni lavoratore va inteso per operai, impiegati e apprendisti, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/parziale, determinato/indeterminato) e che il FAQS è costituito in ogni Cassa edile/Edilcassa.

Entro il 16 gennaio 2026 verrà definito il Regolamento per l'accesso alle premialità per le imprese virtuose, il Regolamento per le modalità organizzative del FAQS e quello per l'accesso alle premialità di cui all'Allegato I-2025.

Approvato il Codice degli incentivi

Il Consiglio dei ministri n. 149 del 20 novembre 2025, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ha approvato il Codice degli incentivi.

Il Codice ha lo scopo di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese.

Il Cdm ha approvato anche un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

Inoltre, un ulteriore decreto approvato nella stessa seduta introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Bilancio 2026: previsto nuovo esonero per le assunzioni stabili

L'art. 37 del DDL Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell'ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni per l'anno 2027 e 271 milioni per l'anno 2028.

Permesso di soggiorno per volontariato anche con risorse non proprie

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza n.C-525/23 (resa nota con il Comunicato stampa n. 139 del 13 novembre 2025), ha deciso che un cittadino straniero può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di volontariato fruendo anche delle risorse economiche messe a disposizione di un familiare.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici europei, un cittadino extracomunitario si era visto rigettare il rilascio del permesso di soggiorno per volontariato perché la sua

permanenza nello Stato ospitante non sarebbe stata garantita con risorse economiche proprie, ma con quelle fornite da uno zio.

La Corte suprema dello Stato in cui il periodo di volontariato doveva essere svolto (Ungheria) aveva rigettato il ricorso dello straniero. Più precisamente, ad avviso dei giudici, anche se le risorse necessarie possono essere fornite da una persona che non è un familiare, è necessario stabilire se si tratta di un reddito o di un bene patrimoniale nonché precisare a quale titolo queste risorse sono state ricevute e se è possibile averne la disponibilità illimitata e definitiva, come se si trattasse di fondi propri.

Ravvisando dubbi circa la conformità di tale decisione con il diritto dell'Unione i giudici ungheresi hanno deciso di adire la Corte di giustizia UE in via pregiudiziale.

Secondo i togati di Lussemburgo, il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro ha diritto a un permesso di soggiorno se soddisfa le condizioni generali e specifiche della direttiva sull'ingresso e il soggiorno nell'Unione europea dei cittadini di paesi terzi. Nel caso di specie per motivi di volontariato le condizioni sono dettate dalla Direttiva UE 2016/801.

Non è pertanto consentito agli Stati membri introdurre condizioni supplementari, che si aggiungano a quelle previste dalla direttiva, come già disposto con la sentenza del 10 settembre 2014, Ben Alaya, C-491/13.

Inoltre, rileva sempre la Corte di Giustizia UE, la nozione di «risorse» deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell'Unione, interpretata in modo uniforme, e di portata ampia.

La valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso, che deve limitarsi alla verifica che la persona interessata sia in grado di disporre. Altri criteri specifici, in particolare riguardanti la natura e la provenienza di tali risorse o le modalità secondo le quali tale persona ne dispone, costituirebbero condizioni supplementari vietate.

Assenza ingiustificata e presunzione di dimissioni: il ruolo del CCNL

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha stabilito che il mancato rientro entro il limite di assenza fissato dal CCNL applicabile attiva la presunzione di dimissioni per comportamento concludente prevista dall'art. 26, c. 7-bis, D.Lgs. 151/2015, come modificato dalla L. 203/2024. L'assenza ingiustificata non può essere attribuita all'indisponibilità di uno specifico medico, qualora il lavoratore abbia comunque la possibilità di rivolgersi ad altre strutture o professionisti. Una volta

effettuata la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, la cessazione del rapporto per volontà presunta del dipendente diventa pienamente efficace; eventuali licenziamenti disciplinari successivi, adottati in via prudenziale, non producono effetti giuridici.

La volontà di dimettersi si desume, dunque, dal protrarsi dell'assenza oltre la soglia prevista dal contratto collettivo, con conseguente esclusione di ogni pretesa di reintegrazione o di indennizzo.

In sintesi, il Tribunale ha chiarito che:

- Il termine primario da considerare è quello contrattuale;
- Nel caso di specie si applica il CCNL Cooperative Sociali, il cui art. 42 prevede che 3 giorni di assenza ingiustificata costituiscono condotta da licenziamento disciplinare;
- Tale soglia contrattuale è, dunque, utilizzabile anche ai fini della presunzione di dimissioni, non avendo una mera funzione disciplinare.

Indennità di accompagnamento anche con capacità motoria

La Corte di cassazione con l'ordinanza del 23 ottobre 2025 n. 28212 ha esteso il diritto dell'indennità di accompagnamento agli invalidi con capacità motoria ma non in grado di farlo in autonomia. Ha perciò rinviato la decisione ad altra corte di merito per la sentenza specifica sulla base del principio di diritto.

Le leggi 18/1980 e l'art. 1 della legge n.508/1988 stabiliscono la regola secondo cui l'indennità di accompagnamento spetta in caso di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

L'altro requisito richiesto consiste nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.

Rispetto alla prima condizione la recente sentenza mette che deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, anche se con cautela, non esclude la necessità di una supervisione da parte di un accompagnatore permanente, perché ciò implica necessariamente che l'attività di deambulazione non poteva essere compiuta in autonomia e non in modo episodico, ma continuo.

Sono infine esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi e percepiscono un'analogia indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o diservizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Attualmente l'indennità è pari:542,02 euro mensili per gli invalidi civili;1.022,44 euro per mensili se ciechi civili totali.

In tutti i casi la prestazione spetta a prescindere dal livello di reddito.

Report produttività: oltre 5 milioni i lavoratori che percepiscono un premio

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 19 novembre 2025, ha informato che, secondo il consueto report sui contratti che prevedono premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, relativo alla detassazione dei premi di produttività, sono oltre 5 milioni i lavoratori che ricevono in media 1.608,72 euro l'anno come premio di produttività.

Si conferma costante, quindi, l'andamento positivo nell'utilizzo dello strumento, nonostante il rallentamento registrato nel mese di novembre, da considerarsi congiunturale sul periodo in base all'osservazione anno su anno: al 17 novembre 2025, sono 19.066 i contratti depositati e attivi, il 2,8% in più rispetto al 2024. Ai premi corrisposti si applica l'aliquota di tassazione per l'imposta sostitutiva del 5%, con percentuale dimezzata a partire dalla Legge di Bilancio per il 2023 (art. 1, c. 63, della L. 197/2022). La detassazione è stata confermata nella Manovra per il 2024 (art. 1, c. 18, L. 213/2023) e sarà attiva nel triennio 2025-2027 secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2025 (art. 1, c. 385, L. 207/2024), salvo ulteriori interventi legislativi. La riduzione opera per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell'anno precedente, fino a un massimo di 3mila euro lordi, incrementabili a 4mila euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Dei 19.066 contratti attivi, 15.591 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 12.360 di redditività, 9.687 di qualità, mentre 2.072 prevedono un piano di partecipazione e 12.076 prevedono misure di welfare aziendale.

Rispetto alla dimensione delle aziende che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, il 48% riguarda imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante si divide tra le aziende con almeno 100 dipendenti (37%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%). La maggior parte dei contratti, pari al 73%, si riferisce ad attività economiche con sede nel Nord Italia, il 17% al

Centro e il 10% al Sud. La Lombardia è la regione con il numero più alto di contratti attivi (5.151), seguita da Emilia-Romagna (3.131) e Veneto (2.210) mentre Valle D'Aosta (31) e Molise (23) quelle con numeri più esigui.

APPROFONDIMENTI

Telecomunicazioni, via libera alle nuove uscite

L'INPS, con la circolare n. 144 del 19 novembre 2025, ha illustrato il funzionamento dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà della Filiera delle telecomunicazioni, istituito con il D.I. 4 agosto 2023 e reso operativo dal febbraio 2024. L'obiettivo del Fondo è accompagnare verso la pensione i lavoratori in esubero delle aziende del settore, garantendo un reddito sostitutivo e la continuità della contribuzione fino alla maturazione del diritto pensionistico.

Il Fondo riguarda tutte le imprese della filiera delle telecomunicazioni, incluse quelle che svolgono servizi digitali, assistenza clienti, networking e contenuti multimediali. Le prestazioni del Fondo sono molteplici, ma la circolare si concentra prevalentemente sull'assegno straordinario destinato ai processi di esodo.

Si tratta, in particolare, di un trattamento che può essere riconosciuto ai lavoratori in esubero che, entro 60 mesi dalla cessazione, raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (in base all'art. 24 del D.L. 201/2011), purché abbiano anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

I contributi esteri nei Paesi UE, SEE, Svizzera e Regno Unito (post-Brexit secondo gli accordi vigenti) sono validi ai fini dei requisiti. Non possono accedere coloro che siano già titolari o abbiano già richiesto l'assegno ordinario di invalidità.

Allo scopo, l'azienda deve:

- stipulare un accordo sindacale che definisca le modalità di esodo;
- trasmettere l'accordo alla Struttura territoriale INPS competente;
- presentare la domanda di accesso tramite modulo AP159 e successivamente gestire l'assegno tramite il Portale prestazioni esodo;
- indicare i soggetti autorizzati a operare tramite modulo AA02;
- versare mensilmente e anticipatamente la provvista necessaria per la liquidazione dei trattamenti.

L'assegno è pari all'importo della pensione che spetterebbe al lavoratore alla data di cessazione del rapporto. Non prevede perequazione, trattamenti di famiglia né prestazioni collegate al reddito; non è reversibile.

È erogato per tredici mensilità, dal mese successivo alla cessazione e fino al mese che precede la decorrenza della pensione (compresa l'eventuale finestra), per un massimo di 60 mesi.

Il lavoratore dovrà, comunque, presentare autonomamente domanda di pensione, poiché non vi è trasformazione automatica dell'assegno.

Durante tutto il periodo di fruizione dell'assegno, il datore di lavoro versa al Fondo la contribuzione correlata, calcolata sulla "retribuzione persa", secondo l'art. 40 della L. 183/2010.

Per il 2025:

- aliquota FPLD: 33%;
- CPDEL: 32,65%;
- si applica anche l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote eccedenti la prima fascia pensionabile;
- per i contributivi puri si applica il massimale annuo (120.607 euro per il 2025).

L'assegno è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo, ed è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF.

Approvata dalla Camera la conversione del Decreto immigrazione

La Camera dei deputati, nella seduta del 18 novembre 2025, ha approvato il Disegno di Legge di conversione del DL n. 146/2025 in materia di immigrazione, apportando modifiche al testo originario, tra cui l'elevazione da sette a quindici giorni del termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma della medesima richiesta di nulla osta, necessaria per ottenere il visto d'ingresso, come previsto dall'art. 22, c. 5-quinques del TU immigrazione. Il testo è passato al Senato per l'approvazione definitiva che deve arrivare entro il 2 dicembre 2025.

Si ricorda che il termine temporale predetto decorre dalla comunicazione al datore di lavoro dell'avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

Modificando l'art. 22, c. 6, e l'art. 24, c. 11 del TU immigrazione, viene anche elevato da otto a quindici giorni il termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, al fine di ottenere il permesso di soggiorno.

La novella dell'art.24-bis prevede che, oltre la richiesta di nulla osta, anche la conferma dello stesso, il contratto di soggiorno e l'eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell'ambito del lavoro stagionale, possono essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il nuovo comma 2-bis.1 dell'art. 22 viene integrato prevedendo che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno, al fine dell'eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro o delle organizzazioni datoriali, dall'ambito della procedura di richiesta di nulla osta.

Si prevede che il limite numerico di tre richieste di nulla osta per i datori di lavoro, posto con riferimento alle quote massime di ingressi per motivi di lavoro stabilite per ciascun anno, possa essere derogato non solo per le istanze presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, ecc.), ma anche le agenzie di somministrazione, come già previsto dalla circolare interministeriale 16 ottobre 2025. Resta fermo che la deroga è riconosciuta a condizione che l'organizzazione, il professionista o l'agenzia di somministrazione garantisca che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, volume ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

Il DDL interviene anche sull'art. 23 del TU immigrazione, relativo all'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nel territorio italiano, al di fuori delle quote, in favore dei soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine.

Più precisamente, viene disposto che il nulla osta all'ingresso e soggiorno del lavoratore straniero sia rilasciato nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Viene soppressa la previsione che la domanda di visto di ingresso sia corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

Inoltre, viene esteso da sei a dodici mesi, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2027, il termine per la domanda di visto, finalizzata all'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nel territorio italiano, al di fuori delle quote, in favore dei soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine. Il suddetto

termine decorre dalla conclusione del corso di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica.

Particolarmente interessante anche l'articolo 5 che interviene sul DL 145/2024 che proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno extra-quote in favore di massimo 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziane. La novità è che queste quote sono destinate anche per l'assistenza a favore di bambini dalla nascita ai sei anni.

Contratti di solidarietà, via libera dell'INPS ai conguagli

L'INPS, con la circolare n. 143 del 14 novembre 2025, ha chiarito le modalità attraverso le quali le imprese possono recuperare lo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 148/2015, utilizzando le risorse stanziare per l'anno 2024. Si tratta del tradizionale incentivo introdotto dal D.L. 510/1996, che riconosce ai datori di lavoro una riduzione del 35% della contribuzione a loro carico per i lavoratori coinvolti nella riduzione dell'orario superiore al 20%.

La circolare precisa, innanzitutto, quali imprese possono accedere al beneficio. Sono ammesse quelle che, entro il 30 novembre 2024, hanno stipulato un contratto di solidarietà difensivo, oppure che ne avevano uno in corso nel secondo semestre dell'anno precedente. Lo sgravio spetta per l'intera durata del contratto, nel limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.

Il Ministero del Lavoro ha già emanato i decreti direttoriali con l'indicazione dell'importo massimo concedibile a ciascuna azienda. Tuttavia, l'INPS può autorizzare i conguagli solo per le imprese i cui periodi di CIGS connessi al CdS si siano conclusi entro il 31 marzo 2025, elencate nell'Allegato 1 alla circolare. Le altre dovranno attendere ulteriori comunicazioni.

Un chiarimento importante riguarda la misura dello sgravio effettivamente spettante. Gli importi indicati nei decreti ministeriali rappresentano solo un tetto massimo: l'impresa potrà recuperare esclusivamente le somme calcolate mese per mese sulla base dell'orario ridotto di ciascun lavoratore. Restano escluse dalla riduzione alcune contribuzioni particolari, come il contributo per la formazione professionale (0,30%) e i contributi di solidarietà a carico del datore di lavoro verso fondi integrativi o di categoria.

La circolare affronta, quindi, il tema della cumulabilità. Pur confermando che lo sgravio dei CdS non può sovrapporsi ad altre agevolazioni contributive, viene ribadita l'eccezione già prevista per la Decontribuzione Sud e per la più recente Decontribuzione Sud PMI. In

questi casi, i benefici possono coesistere, ma lo sgravio dei CdS deve essere applicato soltanto sulla contribuzione residua non già azzerata dagli altri esoneri.

Dal punto di vista operativo, le aziende devono richiedere l'intervento dell'INPS che, verificata la documentazione, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W". Una volta ottenuto il codice, il datore di lavoro può procedere al conguaglio tramite il flusso UniEmens, indicando la causale credito "L972" e l'importo spettante. Il termine per effettuare i conguagli è fissato al 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Le imprese che hanno cessato o sospeso l'attività potranno invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UniEmens/VIG riferita all'ultimo mese di attività.

Ddl bilancio: i requisiti per la pensione dal 2026

Il disegno di legge di bilancio per il 2026 affronta il nodo dell'innalzamento dell'età pensionabile e di tutti i requisiti pensionistici legati all'andamento della speranza di vita che in realtà si applicheranno soltanto dal 2027 in poi.

Se ne occupa l'attuale manovra in discussione in Parlamento e il cui testo definitivo deve ancora essere approvato, perché la stessa copre il triennio 2026-2028.

Pertanto, nel 2026 nulla cambierà rispetto agli attuali requisiti del sistema pensionistico mentre gli effetti della manovra si avranno soltanto dal 2027 in cui assisteremo a un innalzamento dei requisiti di un mese e dal 2028 di altri due mesi.

In definitiva, l'incremento di tre mesi ormai previsto per il biennio 2027-2028 e che divrà essere formalizzato in un prossimo decreto ministeriale, viene diluito dalla manovra tra il 2027 (più 1 mese) e nel 2028 (più altri due mesi).

Avremo quindi che per la pensione di vecchiaia saranno necessari, dal 2027, 67 anni e un mese, mentre rimane fermo il requisito di anzianità contributiva di vent'anni; per la pensione anticipata ci troveremo un aumento della contribuzione richiesta a 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini nell'anno 2027.

Nel 2028 invece le donne potranno andare in pensione anticipata con 42 anni e un mese e gli uomini con 43 anni e un mese. Per i nuovi iscritti alla previdenza obbligatoria dal 1996 in avanti i requisiti per la pensione di vecchiaia sono gli stessi con l'aggiunta dell'importo soglia minimo richiesto pari al valore dell'assegno sociale. Sempre nell'ambito dei contributivi puri la pensione anticipata contributiva sarà pari nel 2027 a 64 anni un mese di età, con vent'anni e un mese di anzianità contributiva, oltre all'importo soglia

parametrato anch'esso a 1,6 volte (donne con due o più figli), 2,8 volte (donne con un figlio) o 3 volte (in tutti gli altri casi) il valore dell'assegno sociale.

Nel 2028 avremo un innalzamento a 64 anni a tre mesi più vent'anni e tre mesi di anzianità contributiva effettiva e il raggiungimento nell'importo soglia. In tutti i casi descritti non cambiano le decorrenze della pensione rispetto a quelle attuali.

Il disegno di legge di bilancio crea però delle deroghe che si riferiscono:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono al momento del pensionamento lavori gravosi (per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno 6 anni negli ultimi 7) purché però siano in possesso di almeno trent'anni di anzianità contributiva;
- ai lavoratori addetti ai lavori usuranti anch'esse in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trent'anni.

Per entrambe le categorie rimangono immutati i requisiti attuali anche nel biennio 2027-2028. Dal momento che tali soggetti hanno già fruito di una esenzione dallo scatto di speranza di vita del 2019 di 5 mesi (art. 1 L. 205/2017), per il medesimo biennio 2027 e 2028 potranno andare in pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi.

Altra esenzione riguarda i lavoratori precoci per i quali rimane fermo anche per il biennio 2027 e 2028 l'attuale requisito ridotto di 41 anni per la pensione anticipata.

Per poter accedere a quest'ultimo pensionamento sono confermate le regole varate nel 2016 dalla legge 232 e cioè aver versato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del diciannovesimo anno di età e essere in possesso di uno dei seguenti status: ex disoccupato, caregiver da almeno sei mesi, invalido con un minimo del 74% di riduzione della capacità lavorativa, addetto ad uno dei lavori gravosi.

Rispetto agli istituti presenti nel nostro ordinamento che consentono di anticipare la pensione, la manovra non conferma né l'opzione donna né l'uscita anticipata con quota 103.

E' stata invece prorogata per un altro anno cioè per il 2026 l'ape sociale che consente uno scivolo pensionistico per chi ha compiuto i requisiti entro il 31 dicembre 2026, cioè 63 anni e 5 mesi di età e almeno trent'anni di anzianità contributiva qualora risulti essere un ex disoccupato, un caregiver da almeno sei mesi, un invalido al 74% o infine, un addetto ai lavori gravosi in quest'ultimo caso occorre avere 36 anni di anzianità contributiva.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Solferino1 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)